

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SARDA PER IL TURISMO EQUESTRE E PER L'EQUITAZIONE DI CAMPAGNA"

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE SARDA PER IL TURISMO EQUESTRE E PER L'EQUITAZIONE DI CAMPAGNA"**, in breve **"A.S.T.E."**, con sede in Bosa, Corso Garibaldi presso la Casa Comunale.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro. E' tassativamente vietata ogni ripartizione di utili e frutti tra i soci stessi.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 2

DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività per la durata illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, di carattere turistico sportiva, si propone di organizzare, coordinare e promuovere in sede regionale le iniziative nel campo delle Ippovie e dell'equitazione di campagna, sotto l'egida degli Assessorati dell'Agricoltura, del-

	la Difesa dell'Ambiente, del Turismo, dello Spettacolo e	
	Sport, Igiene e Sanità della Regione Sardegna, in collabora-	
	zione con l'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozio-	
	ne, la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), la FI-	
	TETREC-ANTE (Federazione Italiana di Turismo Equestre), gli	
	Enti di promozione sportiva riconosciuti da decreti ministe-	
	riali direttamente riconducibili al CONI, il Corpo Forestale	
	e V.A., le Compagnie Barracellari, le Pro Loco. Si rivolge e	
	si propone di associare e di collaborare, oltre che con i	
	singoli appassionati di questo sport, altresì le Associazioni	
	sportive dilettantistiche quali: i Centri ippici, i Circoli	
	ippici, i Gruppi ippici, le Associazioni ippiche, Horse club,	
	scuole di equitazione, centri equestri, centri di riabilita-	
	zione equestre, i Pony Club, che in varie parti dell'Isola	
	organizzano vacanze a cavallo e in genere praticano l'equita-	
	zione di campagna.	
	Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si pro-	
	pone in particolare di:	
	- promuovere e coordinare la costituzione, lo sviluppo e	
	l'attività delle c.d. OASI, ossia unità territoriali collega-	
	te fra loro da percorsi tradizionali e strade campestri clas-	
	sificati con il nome di "IPPOVIE" e nelle quali esistono cen-	
	tri specializzati di turismo equestre, servizi di recettività	
	e ristorazione, e particolari realtà archeologiche, storiche,	
	paesaggistiche, culturali, artigianali; il tutto come meglio	

	disciplinato in apposito regolamento da predisporre dal Comitato Direttivo e da approvarsi dall'Associazione;	
	- promuovere la realizzazione di Centri Ippici per l'attività sportiva dilettantistica in collaborazione con la F.I.S.E., F.I.T.E.T.R.E.C.A.N.T.E., le Amministrazioni locali, le Associazioni diverse;	
	- individuare percorsi a cavallo in collaborazione con l'Ente Foreste della Sardegna, le Amministrazioni locali, le Comunità montane, i G.A.L., secondo le rispettive direttive progettuali;	
	- sviluppare e valorizzare la diffusione di attività inerenti lo sport e il turismo equestre;	
	- valorizzare il cavallo sardo mediante l'ippoturismo e il suo incremento produttivo;	
	- promuovere l'Agriturismo;	
	- promuovere lo spettacolo equestre (palii, pariglie, ecc.);	
	- promuovere l'occupazione inerente il turismo equestre;	
	- promuovere l'istituzione di scuole di equitazione in collaborazione con la FISE e la FITETREC-ANTE;	
	- promuovere l'organizzazione di corsi di equitazione per cavalieri diversamente abili e corsi di formazione per operatori del settore;	
	- promuovere la diffusione dell'ippoterapia mediante la realizzazione dei centri dedicati;	
	- valorizzare le tradizioni equestri locali;	

- sostenere le attività di promozione turistica e culturale;

- promuovere i corsi di qualificazione per accompagnatori di T.E. e guide di T.E.

ART. 4

I SOCI

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, persone fisiche e/o giuridiche ed altri soggetti giuridici, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5 (cinque).

I soci si dividono in:

1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle

quote sociali.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Avverso le decisioni di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dell'Associazione che deciderà secondo le norme dettate dal presente statuto per il funzionamento dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

	3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;	
	4) per indegnità;	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.	
	Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.	
	ART. 7	
	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Tutti i soci hanno diritto:	
	- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;	
	- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, in conformità alle modalità prescritte nel presente statuto nonché di quelle risultanti da apposito regolamento che, predisposto dal Consiglio Direttivo, verrà approvato dall'Associazione;	
	- ad accedere alle cariche associative;	
	- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;	

- a ricevere la tessera dell'A.S.T.E.;

- a ricevere le pubblicazioni dell'A.S.T.E.;

- a frequentare i locali de dell'A.S.T.E.;

- a ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dell'A.S.T.E.;

- a partecipare a tutte le iniziative organizzate dell'A.S.T.E.;

- a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati dell'A.S.T.E.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

- a versare la quota associativa annuale.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice-presidente;

5) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore monocratico;

6) il Collegio dei Probiviri;

7) il Presidente Onorario.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associa-

zione ed in particolare:

1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

2) elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;

4) delibera sui ricorsi presentati avverso le deliberazioni di rigetto delle domande di ammissione presentati da parte di aspiranti soci;

5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 8 (otto) giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione. Detto avviso deve contenere: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, da tenersi il giorno diverso da quello stabili-

to per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12

VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni che li riguardano gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario, nominato dall'assemblea, e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi seguendo modalità tali da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti e delle rispettive categorie di appartenenza.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in

	cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assem-	
	blea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio diret-	
	tivo.	
	Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presi-	
	dente.	
	Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:	
	1) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associa-	
	zione;	
	3) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli e-	
	ventuali regolamenti;	
	4) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta	
	si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea	
	dei soci;	
	5) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;	
	6) provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non	
	siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la	
	determinazione della quota associativa annuale;	
	7) esamina ed accoglie o respinge le domande di adesione al-	
	l'Associazione;	
	8) delibera in ordine alle domande di recesso;	
	9) propone al Collegio dei Probiviri l'esclusione dei soci	
	motivandone le relative istanze;	
	10) delibera in ordine alle domande di rimborsi delle spese	
	sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.	

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2 (due) consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, (salvo la necessità di una convocazione urgente la quale potrà essere effettuata entro le 12 (dodici) ore) contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non

è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1) il libro dei soci;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

blea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

5) il libro giornale della contabilità sociale;

6) il libro degli inventari;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si

pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione dei conti potrà essere affidata ad un Revisore monocratico, a meno che l'Assemblea preferisca nominare un Collegio dei revisori: in tal caso troverà applicazione la seguente disciplina.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Essi durano in carica 3 anni, e in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 20

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le cariche sociali sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Il compenso all'organo di controllo è determinato dall'Assemblea dei soci.

ART. 21

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

- dai contributi dei propri soci;

- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, ad esempio, feste e sottoscrizioni;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dall'Assemblea, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla sua chiusura.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione

devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.